

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

E' inefficace il pagamento intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento?

E' inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. il pagamento ove sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, anche se l'assegnazione al creditore, in sede di esecuzione forzata, sia avvenuta prima di tale dichiarazione, sicchè deve ritenersi inefficace se intervenuto dopo il fallimento, ogni atto satisfattivo comunque e pur indirettamente riferibile al debitore fallito, perché eseguito con suo denaro o per incarico di lui, come appunto il pagamento del terzo debitore del fallito assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l'azione presso quel terzo.

Tribunale di Bari, sezione quarta, sentenza del 9.6.2014

...omissis...

La domanda attorea è fondata e va accolta

Dalla documentazione versata in atti risulta che la convenuta xxxx terza debitrice della xxxx a seguito di un sinistro avvenuto il 24.7.2009 (all. 5), successivamente alla dichiarazione di fallimento della medesima Mondo Mobili s.r.l. e quindi in violazione della par condicio creditorum.

Infatti mentre la società xxxxx era già stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 91 del 27.09.2010 (all. 4), in data 18.10.2010 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Verona emetteva ordinanza di assegnazione per la somma di Euro 60.980,00, a seguito di azione esecutiva presso terzi, promossa dalla xxxxxxxx. creditrice della società fallita con atto di pignoramento notificato l'11.2.2010, ai danni di quest'ultima e nei confronti xxxx Assicurazioni terza pignorata (all. 6).

E' palese, pertanto, che l'ordinanza di assegnazione e il successivo pagamento in favore della xxx intervenivano dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Con telegramma datato 30.10.2010 (all. 7), la Società xxxx. comunicava alla terza pignorata di essere stata dichiarata fallita e di astenersi, per la par condicio creditorum, dal pagare a terzi somme assegnate in eventuali procedure esecutive. Ciò nonostante, la terza pignorata dava seguito all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Verona, effettuando il pagamento, come attestato dal difensore della xxxxx Assicurazioni s.p.a., con missiva pervenuta a mezzo fax al Curatore del Fallimento xxxx (all. 9).

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale "E' inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. il pagamento ove sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, anche se l'assegnazione al creditore, in sede di esecuzione forzata, sia avvenuta prima di tale dichiarazione, sicchè deve ritenersi inefficace se intervenuto dopo il fallimento, ogni atto soddisfacente comunque e pur indirettamente riferibile al debitore fallito, perché eseguito con suo denaro o per incarico di lui, come appunto il pagamento del terzo debitore del fallito assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l'azione presso quel terzo" (v. Cass. Civ. 14.02.2000 n. 1611; Cass. Civ. 12.01.2006 n. 463).

Ed ancora "Il debitore dopo la dichiarazione di fallimento, perde, ai sensi dell'art. 44 L.F. il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario) per cui non vanno attuate le ordinanze di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione pur emesse prima, in quanto tale pagamento è viziato da inefficacia" (Cass. Civ. Sez. I[^] 06.09.2007 n. 18714).

Peraltro alcuna eccezione di inefficacia dei suddetti fatti è stata mossa dalla società convenuta né questa ha addotto fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere, tenendo un atteggiamento del tutto inerte rispetto all'iniziativa giudiziaria contro di lei assunta, tale da confermare la fondatezza della domanda qui in rilievo.

Si deve in conclusione dichiarare inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento xxxxx e così revocare il pagamento della somma di Euro 60.980,00 effettuato dalla xxxxxAssicurazioni (terza debitrice della società fallita assegnata coattivamente) in favore della xxxxs.p.a. successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento. Per l'effetto condannare la xxxxx.p.a., in persona del suo l.r.p.t., con sede in xxxxxx restituzione in favore della Curatela del xxxxx della complessiva somma pari ad Euro 60.980,00, con interessi legali dalla messa in mora (31.3.2011 v. all. 10) al soddisfo.

Alla soccombenza segue al condanna al pagamento delle spese la cui misura viene liquidata in dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice unico del Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio intervenuto tra le parti indicate in epigrafe, così dispone:

1) dichiara inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento xxxxx s.r.l. e revoca il pagamento della somma di Euro 60.980,00 effettuato dalla xxxx Assicurazioni (terza debitrice della società fallita assegnata coattivamente) in favore della xxxxx s.p.a. successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento e per l'effetto condanna la xxx. , in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento xxxxx s.r.l. della complessiva somma pari ad Euro 60.980,00, con interessi legali dal 31.3.2011 al soddisfo;

2) condanna la xxxxxs.p.a., in persona del suo l.r.p.t. al rimborso, a favore della Curatela dei Fallimento xxxx s.r.l., delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5500,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e C.N.A. come per legge.

Così deciso in Bari, il 3 giugno 2014.

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2014.